

## NEWSLETTER

# TRASFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PRESSO FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Il 23 ottobre 2006 il Governo e le Parti Sociali hanno raggiunto un accordo relativo al trasferimento automatico del trattamento di fine rapporto maturando (il “TFR”) presso le forme pensionistiche complementari (l’**“Accordo Interconfederale”**).

Le intese raggiunte con l’Accordo Interconfederale sono ora contenute nel Disegno di Legge Finanziaria per il 2007 approvato dalla Camera dei Deputati ed in discussione al Senato (il **“DDL Finanziaria 2007”**).

\* \* \*

### **PREMESSA**

In attuazione della legge delega n. 243 del 23 agosto 2004, il 5 dicembre 2005 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 252 *“Disciplina delle forme pensionistiche complementari. Trattamento di fine rapporto”* (il **“Decreto”**), con il quale sono state apportate significative modifiche alla c.d. Riforma Amato<sup>1</sup>, istitutiva delle forme di previdenza complementare.

Il Decreto prevede lo sviluppo della previdenza complementare mediante il trasferimento del TFR presso le forme pensionistiche complementari a decorrere dal 1° gennaio 2008.

L’Accordo Interconfederale contiene un’intesa diretta a:

- (i) anticipare l’entrata in vigore delle norme del Decreto al **1° gennaio 2007**<sup>2</sup>;
- (ii) istituire un fondo statale nel quale far confluire le quote di TFR dei lavoratori che esplicitamente hanno scelto di mantenere il TFR in azienda<sup>3</sup>;
- (iii) rivedere il regime fiscale dei fondi pensione con l’intento di allinearli a quello in vigore negli altri paesi dell’Unione Europea;
- (iv) finalizzare il dialogo con le istituzioni bancarie e creditizie al fine di prevedere misure compensative a vantaggio delle imprese che, trasferendo il TFR presso le forme pensionistiche complementari o presso il fondo statale, si privano della principale fonte di finanziamento<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993.

<sup>2</sup> Cfr. art. 2, comma 7, del DDL Finanziaria 2007.

<sup>3</sup> Cfr. art. 18, comma 389, del DDL Finanziaria 2007.

<sup>4</sup> Cfr. art. 18, commi 395 e ss., del DDL Finanziaria 2007.

Qui di seguito si propone una sintesi delle principali disposizioni relative al trasferimento del TFR presso la previdenza complementare previste dal Decreto, che dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2007, se il DDL Finanziaria 2007 viene approvato senza subire ulteriori modifiche.

## **1. COME SI FINANZIA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE?**

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, alle quali possono accedere tutti i lavoratori, avverrà - oltre che con il versamento di contributi da parte del lavoratore e del datore di lavoro - con il **conferimento del TFR**.

**Il conferimento del TFR dovrà essere effettuato con cadenza almeno annuale e solo con riguardo alle quote di TFR maturate successivamente al 1° gennaio 2007.**

Per i lavoratori già in forza, il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 continuerà a rimanere in azienda e sarà liquidato al momento della cessazione del rapporto.

## **2. COME SI EFFETTUA IL CONFERIMENTO DEL TFR?**

**2.1 I lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 30 aprile 1993** dovranno decidere se trasferire il TFR alle forme pensionistiche complementari o mantenerlo in azienda:

- (i) entro **sei mesi dal 1° gennaio 2007** (30 giugno 2007), se assunti entro il 31 dicembre 2006; ovvero
- (ii) entro **sei mesi dalla data di assunzione**, se assunti dal 1° gennaio 2007.

La scelta del lavoratore di non aderire ad un fondo di previdenza complementare è revocabile in qualsiasi momento.

**2.2 I lavoratori che hanno iniziato a lavorare entro il 30 aprile 1993** dovranno comunicare al datore di lavoro entro **sei mesi dal 1° gennaio 2007** (30 giugno 2007):

- (i) qualora non iscritti ad un fondo pensione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, se intendono mantenere il TFR in azienda ovvero conferirlo ad una forma pensionistica complementare nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, oppure, nel caso in cui tali accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%;
- (ii) qualora già iscritti ad un fondo pensione, se intendono mantenere il TFR residuo presso l'azienda (continueranno, quindi, a versare al fondo pensione solo la quota di TFR già impegnata) ovvero conferire al fondo anche la quota residua.

## **3. COSA È IL “CONFERIMENTO TACITO”?**

Se il lavoratore non esprime alcuna volontà nei termini sopra indicati, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine stesso, il datore di lavoro trasferirà il TFR alla forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva o da eventuali accordi aziendali (c.d. “**Conferimento Tacito**”).

In presenza di più forme pensionistiche complementari, il TFR sarà trasferito alla forma pensionistica individuata dall'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, a quella alla quale aderisca il maggior numero di lavoratori dell'azienda interessata. Solo in assenza di forme pensionistiche in azienda, il datore di lavoro trasferirà il TFR al fondo di previdenza complementare istituito presso l'Inps (il “**Fondo Residuale**”).

Tale Fondo Residuale ha carattere temporaneo: il lavoratore potrà chiedere in ogni momento il trasferimento del TFR ad altra forma pensionistica.



Nel caso di Conferimento Tacito, le relative somme dovranno essere investite nella linea a contenuto più prudentiale, in modo da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR, nei limiti previsti dalla normativa italiana e comunitaria.

#### **4. COSA SUCCEDA SE IL LAVORATORE DECIDE DI MANTENERE IL TFR IN AZIENDA?**

##### **4.1 Aziende private che occupino almeno 50 dipendenti**

Se il lavoratore decide di mantenere il TFR presso il datore di lavoro<sup>5</sup>, questi trasferirà mensilmente le quote che maturano dal 1° gennaio 2007 presso il “*Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile*” che sarà gestito dall'INPS per conto dello Stato (il “**Fondo Statale**”)<sup>6</sup>.

Il trasferimento presso il Fondo Statale non pregiudica i diritti del lavoratore che ha scelto di mantenere il TFR in azienda: alla cessazione del rapporto il lavoratore riceverà dal datore di lavoro (e non dal Fondo Statale) il TFR maturato ed il datore di lavoro sarà sempre il suo interlocutore per richieste di anticipazioni del TFR. Il datore di lavoro eserciterà poi la rivalsa nei confronti del Fondo Statale per l'importo corrispondente al TFR anticipato o liquidato alla cessazione del rapporto.

##### **4.2 Aziende private che occupino meno di 50 dipendenti**

Non vi è alcun obbligo di versare il TFR non destinato alla previdenza complementare al Fondo Statale: il datore di lavoro continuerà a gestire l'intero TFR fino alla data di cessazione del rapporto.

#### **5. QUALI SONO LE MISURE COMPENSATIVE A VANTAGGIO DELLE IMPRESE?**

Il DDL Finanziaria 2007 prevede una serie di misure compensative per le imprese tra cui:

- (i) la deducibilità dal reddito di impresa per un importo pari al 4% (per i datori di lavoro che occupino meno di 50 dipendenti) o al 6% (per i datori di lavoro che ne occupino almeno 50) del TFR destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo Statale;
- (ii) l'esonero dal versamento del contributo dello 0,20 al fondo di garanzia per il TFR in relazione alla quota parte di TFR che viene destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo Statale;
- (iii) la graduale riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei contributi sociali dovuti dai datori di lavoro per ciascun lavoratore, in base alla percentuale di TFR trasferito.

#### **6. QUALI SONO GLI OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO?**

Entro il **31 dicembre 2006** (ovvero contestualmente alla data di assunzione per i lavoratori assunti dopo tale data) il datore di lavoro deve inviare una comunicazione scritta con la quale:

- (i) invita i dipendenti ad esprimersi in merito alla destinazione o meno del TFR ad una forma pensionistica complementare prescelta;

<sup>5</sup> Cfr. art. 18, comma 389 e ss del DDL Finanziaria 2007, in attuazione dell'Accordo Interconfederale.

<sup>6</sup> Il Fondo Statale è un fondo distinto dal Fondo Residuale di cui al punto 3.:

- nel Fondo Statale confluiranno le quote di TFR di quei dipendenti che hanno consapevolmente scelto di mantenere il TFR in azienda, se l'azienda occupa almeno 50 dipendenti;
- nel Fondo Residuale confluiranno le quote di TFR di tutti i lavoratori silenti in caso di assenza di forme pensionistiche complementari in azienda, indipendentemente dal requisito dimensionale dell'azienda.

- (ii) informa che in caso di silenzio da parte del dipendente, il TFR sarà destinato ad una forma pensionistica complementare con il meccanismo del Conferimento Tacito.

Inoltre, con riguardo ai lavoratori rimasti silenti in seguito alla suddetta comunicazione, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto

- (i) entro il **30 maggio 2007** per i lavoratori già in forza; ovvero
- (ii) entro cinque mesi dalla data di assunzione per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007

a quale forma pensionistica complementare sarà conferito il TFR se il lavoratore non esprime alcuna volontà al riguardo entro la scadenza del semestre, illustrandone le linee di investimento o, meglio ancora, allegando il regolamento del fondo di destinazione.

\* \* \*



Avv. Francesca Lauro

Roma, 5 dicembre 2006